



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE



AREA
AFFARI GENERALI
E LEGALI

LA RETTRICE

Visto il vigente Statuto dell'Università degli Studi di Firenze, in particolare l'art. 13;
Visto il vigente Regolamento per il funzionamento del Senato Accademico;
Preso atto della richiesta dei rappresentanti degli studenti;
Ritenendo utile la presenza di un rappresentante dei dottorandi in qualità di uditore alle sedute del Senato accademico, qualora vi siano punti all'ordine del giorno di interesse degli stessi;
Vista la delibera del Senato Accademico n. 44/2026 del 16/02/2026 con la quale è stata deliberata tale modifica al Regolamento per il funzionamento del Senato Accademico,

DECRETA

Sono emanate le modifiche al testo del *“Regolamento di funzionamento del Senato Accademico”* dell'Università degli Studi di Firenze:

- all'art. 4, dopo il comma 4, sono introdotti i seguenti commi:

“4-bis Alle sedute del Senato accademico è invitato a partecipare, senza diritto di voto, relativamente ai punti all'ordine del giorno che interessino il dottorato di ricerca, un rappresentante dei dottorandi (nel seguito del testo: uditore), eletto dai rappresentanti dei dottorandi in carica nei Consigli di dipartimento e nei Collegi di dottorato aventi sede amministrativa presso l'Università degli studi di Firenze.

4-ter. L'uditore di cui al comma 4-bis dura in carica un anno ed è rieleggibile una sola volta consecutivamente.

4-quater. Sono eleggibili i rappresentanti di cui al comma 4-bis il cui mandato abbia durata almeno pari a quello dell'uditore.

4-quinquies. Le modalità di elezione sono stabilite nel decreto rettorale di indizione della procedura elettorale.”

Pertanto, l'articolo 4 è modificato come segue:

Art. 4 (Validità delle adunanze)

1. Per la validità dell'adunanza del Senato Accademico è necessario:
 - a) che tutti i componenti siano stati regolarmente convocati;



- b) che vi partecipi almeno la maggioranza assoluta dei componenti, salvo che non sia diversamente disposto dalla legge.
2. Qualora nel corso della seduta un componente abbandoni definitivamente la riunione, ovvero si allontani temporaneamente, il medesimo è tenuto a comunicarlo al segretario verbalizzante che ne dà atto nel verbale.
3. Alle adunanze del Senato Accademico, oltre ai componenti l'organo, partecipano, senza diritto di voto, il Pro-Rettore vicario e il Direttore Generale con funzioni di segretario verbalizzante.
4. Su invito del Presidente, al fine di fornire opportuni chiarimenti su determinati argomenti all'ordine del giorno, possono intervenire alle adunanze prorettori, delegati del Rettore, presidenti o direttori di strutture, dirigenti e persone esperte o tecnici; essi devono lasciare la seduta prima del voto. Della loro presenza si dà atto nel verbale.
- 4-bis Alle sedute del Senato accademico è invitato a partecipare, senza diritto di voto, relativamente ai punti all'ordine del giorno che interessino il dottorato di ricerca, un rappresentante dei dottorandi (nel seguito del testo: uditore), eletto dai rappresentanti dei dottorandi in carica nei Consigli di dipartimento e nei Collegi di dottorato aventi sede amministrativa presso l'Università degli studi di Firenze.
- 4-ter. L'uditore di cui al comma 4-bis dura in carica un anno ed è rieleggibile una sola volta consecutivamente.
- 4-quater. Sono eleggibili i rappresentanti di cui al comma 4-bis il cui mandato abbia durata almeno pari a quello dell'uditore.
- 4-quinquies. Le modalità di elezione sono stabilite nel decreto rettorale di indizione della procedura elettorale.
5. Chiunque senza giustificato motivo non partecipa per più di tre volte consecutive alle adunanze del Senato Accademico decade dal mandato.
6. Alle sedute assiste altresì il personale di supporto agli Organi collegiali per l'approntamento della documentazione inerente l'ordine del giorno e per l'attività sussidiaria ai lavori del Senato Accademico.

Firenze,

La Rettrice
Prof.ssa Alessandra Petrucci

Visto del Dirigente Competente
Dott. Massimo Benedetti